dpe protocollo

Da: Nucleo Valutazione Atti Ue <nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it>

Inviato: giovedì 21 aprile 2022 09:40

A: info attiue

Cc: Petralia Daria Provvidenza **Oggetto:** I: COM(2022)71_richiesta_relazione

Allegati: Relazione - proposta direttiva UE su due diligence obbligatoria.docx

Contr. completamerCompletare **Stato contrassegno:**Contrassegnato

Gentile Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE,

qui di seguito il contributo della nostra Direzione Generale in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti,

Divisione V

Rapporti con l'Unione europea e affari internazionali

Segretariato generale

Ministero dello Sviluppo economico

Da: Paolo Passerini <paolo.passerini@mise.gov.it>

Inviato: mercoledì 20 aprile 2022 12:59

A: Nucleo Valutazione Atti Ue <nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it>

Cc: Segreteria DGPICPMI <dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it>; Adriano Ippoliti <adriano.ippoliti@mise.gov.it>; Alessandra Colgino (EXT)

<alessandra.colgino.ext@mise.gov.it>

Oggetto: R: COM(2022)71_richiesta_relazione

Gentilissimi,

in allegato alcuni commenti e osservazioni da parte di questa Direzione Generale DGPIIPMI

Cordiali saluti

Paolo Passerini

DGPIIPMI - Divisione VII

Da: Nucleo Valutazione Atti Ue < nucleo valutazione attiue @mise.gov.it >

Inviato: venerdì 1 aprile 2022 10:37

A: Segreteria DGPICPMI < dgpicpmi.segreteria@mise.gov.it>

Cc: Paolo Passerini < <u>paolo.passerini@mise.gov.it</u>> **Oggetto:** I: COM(2022)71_richiesta_relazione

Per conoscenza.

Scadenza martedì 20 aprile 2022.

Da: info attiue < infoattiue@governo.it >

Inviato: giovedì 31 marzo 2022 18:35

A: Nucleo Valutazione Atti Ue < <u>nucleovalutazione attiue@mise.gov.it</u>>

Cc: Stefano Varone < stefano.varone@mise.gov.it; Daniela Landi stefano.varone@mise.gov.it; Daniela stefano.varone@mise.gov.it; Daniela stefano.varone.gov.it; Daniela stefano.varone.gov.it; Daniela stefano.varone.gov.it; Daniela <a href="mailto

'nucleovalutazione.attiue@minambiente.it' < nucleovalutazione.attiue@minambiente.it' >; 'ufficiolegislativo.segreteria@mite.gov.it'

<ufficiolegislativo.segreteria@mite.gov.it>; 'nucleovalutazioneue@lavoro.gov.it' <nucleovalutazioneue@lavoro.gov.it>; 'segretariatoDiv3@lavoro.gov.it' <segretariatoDiv3@lavoro.gov.it'>; 'erustichelli.ext@lavoro.gov.it' <erustichelli.ext@lavoro.gov.it>; 'eprocoli@lavoro.gov.it'>; 'eprocoli@l

'gmisitano@lavoro.gov.it' <gmisitano@lavoro.gov.it>; 'mberger@lavoro.gov.it' <<u>mberger@lavoro.gov.it</u>>; SLagonegro <<u>SLagonegro@lavoro.gov.it</u>>;

'fmaggi@lavoro.gov.it' < fmaggi@lavoro.gov.it'; 'nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it' < nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it'; roberta.bardelle

 $\label{legislativo} \begin{tabular}{l} \textbf{'legislativo@mef.gov.it'} < \underline{\textbf{'legislativo@mef.gov.it'}}; \textbf{'dgue.segreteria@esteri.it'} < \underline{\textbf{'dgue.segreteria@esteri.it'}}; \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} \\ \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} \\ \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} \\ \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} > \textbf{'rpue.pe@esteri.it'} >$

<<u>rpue.pe@esteri.it</u>>; segreteriatecnica capodip <<u>segreteriatecnicacapodip@politicheeuropee.it</u>>; Segreteria ufficio politiche europee
<Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Segreteria Ciae <segreteriaciae@governo.it>; Mercato interno DPE <MercatointernoDPE@governo.it>;

Coordinamento Aiuti di Stato <coordinamentoaiutidistato@governo.it>; Petralia Daria Provvidenza <D.Petralia@governo.it>

Oggetto: COM(2022)71_richiesta_relazione

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi link assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano attendibili.

Si trasmette la nota di questo Dipartimento prot. n. 3203 del 31/03/2022 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione, accompagnata dalla tabella di corrispondenza, prevista da DPCM del 17 marzo 2015, in merito al progetto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE Largo Chigi, 19 00187 - Roma infoattiue@governo.it LOGO Amministrazione con competenza prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

- Codice della proposta: COM(2022) 71 final del 23/02/2022
- Codice interistituzionale: 2022/0051(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva si inserisce nel contesto degli obiettivi individuati dal Green Deal Europeo e dall'Agenda 2020 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Uniti.

A livello unionale, la proposta di direttiva in esame rappresenta una evoluzione di misure già presenti, ancorché limitate a specifici settori. La direttiva NFRD, infatti, ha operato in via indiretta sulla promozione di un governo societario sostenibile attraverso l'imposizione di prescrizioni sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

Rispetto al settore finanziario, dove è già in vigore il regolamento SFDR, la proposta di direttiva rappresenta un complemento. Lo stesso rilievo risulta applicabile al recente regolamento sulla tassonomia.

Gli obiettivi su un governo societario sostenibile risultano già espressi in altri strumenti: piano d'azione per l'economia circolare, strategia sulla biodiversità, strategia dal produttore al consumatore, strategia in materia di sostanze chimiche, aggiornamento della nuova strategia industriale 2020.

Inoltre, la proposta di direttiva è pienamente coerente con il pacchetto c.d. Fit for 55 in materia di clima e di raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

In ultima analisi, si tratta di misure necessarie alla finalità del raggiungimento dell'obiettivo di transizione ecologica e coerenti con il quadro normativo in cui si inseriscono.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, secondo il quale l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati, per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

- La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 11 TFUE, 191 TFUE, 192 TFUE e 193 TFUE in particolare:
- l'articolo 11 TFUE prevede la competenza dell'Unione nel promuovere lo sviluppo sostenibile, e quindi la tutela dell'ambiente, attraverso l'attuazione di politiche e azioni;
- l'articolo 191 TFUE elenca gli obiettivi dell'unione in materia ambientale;
- l'articolo 192 TFUE descrive il procedimento decisionale in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione in materia ambientale;
- l'articolo 193 TFUE permette agli Stati membri il mantenimento e l'adozione di provvedimenti che garantiscono una protezione maggiore, fatta salva la compatibilità con i Trattati.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà ai sensi dell'art.5 TUE in quanto:

- L'azione individuale di ciascun Stato membro risulta essere insufficiente a regolamentare la materia in maniera uniforme. Da ciò deriva l'esigenza di disciplinare a livello europeo, armonizzando il quadro normativo, al fine di prevenire un contesto di incertezza giuridica e frammentazione del mercato unico;
- L'intervento dell'UE è finalizzato alla prevenzione del rischio di aumento degli oneri in capo alle imprese operanti nel mercato transfrontaliero.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure proposte risultano essere necessarie, idonee e adeguate allo scopo.
- La direttiva subordina l'applicazione della normativa alla presenza di determinati requisiti da parte delle società. Destinatari della direttiva sono le società dell'UE con in media più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150.000.000 di euro nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. Allo stesso modo anche le società di paesi terzi, che svolgono attività consistenti nell'UE, sono soggette a questa

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

direttiva. Quest'ultima prevede, inoltre, una disciplina semplificata per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le stesse saranno tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, effettivi o potenziali.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione è in astratto decisamente positiva, in ragione del rilievo per cui si ritiene da tempo necessario intervenire nella materia de qua attraverso un profondo ripensamento dei sistemi di governance societari.
- Il progetto è necessario che venga implementato velocemente ancorché non rappresenti un urgenza dato l'attuale contesto internazionale.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto risponde potenzialmente all'interesse nazionale italiano in ragione delle capacità di innovazione del settore produttivo. In concreto, anche in ragione delle difficoltà imposte dall'emergenza pandemica e dall'attuale contesto internazionale, le misure di recepimento dovranno essere in grado di mettere in condizione il settore delle imprese di non subire le misure di cui si discute, ma piuttosto di conformarle alle caratteristiche strutturali e funzionali del nostro sistema produttivo, così da essere strumentali al rinvigorimento di interi settori economici.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- In riferimento alla tempistica di adozione, così come definita dall'art. 30 del progetto, non sembra necessario sollevare alcun rilievo critico. La differenziazione temporale prevista rispettivamente per le società di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) e art. 2, paragrafo 2, lettera a) da un lato, e art. 2 paragrafo 1, lettera b) e art. 2, paragrafo 2, lettera b) dall'altro, sembra misura necessaria in attuazione del principio di proporzionalità.
- Non si rinvengono profili di criticità o di oscurità nell'articolato del progetto.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Stando alla valutazione di impatto condotta dalla Commissione, si ritiene opportuno evidenziare che le stime indicate non sembrano poter avere significative incidenze negative sul bilancio dello Stato (costi di vigilanza).

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- La proposta di direttiva impone una serie di interventi su una serie di prescrizioni normative, individuabili principalmente nel Titolo V del Libro V del Codice Civile, soprattutto in riferimento alla Sezione VI-bis.
- Con riferimento alle società pubbliche, si ritiene che il D.Lgs. 175/2016, testo di riferimento in materia di società pubbliche, debba essere novellato con i principi della presente proposta di direttiva.
- Con riferimento alle imprese finanziarie di cui all'art. 3 della proposta di direttiva, si ritengono necessari adeguamenti del D.Lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- La norma, ancorché potenzialmente interessi anche le società a partecipazione pubbliche degli enti sub-statali rientranti nei parametri fissati dall'art. 2 della presente proposta di direttiva, non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. l). Pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- I costi di adeguamento sono presenti, ma non di particolare rilevanza in termini quantitativi per il bilancio statale.
- I riflessi delle misure proposte in termini di semplificazione normativa e amministrativa sono allo stesso modo non facilmente intellegibili in via preventiva. I rischi potenziali per una ulteriore complicazione di interi settori normativi e amministrativi sono evidenti. La direzione dell'effetto finale riposa sulle misure di attuazione della direttiva in commento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Gli effetti per i cittadini sono potenzialmente positivi, soprattutto rispetto alla possibilità di accedere ad un più ampio patrimonio conoscitivo, riducendo così le asimmetrie informative ed i consequenti rischi di fallimento di mercato.

Rispetto al settore produttivo, i rischi potenziali sono facilmente individuabili: le misure di ricezione nell'ordinamento interno dovranno essere chiare, calcolabili ed in grado di ridurre costi ed oneri in

MODELLO (da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

capo alle imprese attraverso una significativa semplificazione di procedure e processi. Altro

LOGO Amministrazione con competenza prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

Codice della proposta: COM(2022) 71 final del 23/02/2022

Codice inter-istituzionale: 2022/0051(COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dello Sviluppo Economico

Disposizione del progetto di atto	Norma nazionale vigente	Commento
legislativo dell'Unione europea	(norma primaria e secondaria)	Natura primaria delle norme;
(articolo e paragrafo)		Competenza statale ex art. 117,
Artt. 1-26	Titolo V del Libro V del Codice Civile	comma 2, lett. l);
Artt. 1-26	D.Lgs. 175/2016	Natura primaria delle norme;
		Competenza statale ex art. 117,
		comma 2, lett. l);
Artt. 1-26	D.Lgs. 58/1998	Natura primaria delle norme;
		Competenza statale ex art. 117,
		comma 2, lett. l);